



Vice Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli

Buone notizie per i giovani e i lavoratori in mobilità che dal 2012 intendono mettersi in proprio e intraprendere, quindi, una nuova attività: è prevista per loro una tassazione agevolata del 5% sul reddito conseguito nell'anno. L'articolo 27, del DL n. 85/2011, convertito dalla L.n.111/2011, prevede la tassazione agevolata ai contribuenti che non abbiano esercitato nei tre anni precedenti alcuna attività in proprio o in forma associata (escluse le società di capitali). Al fine di evitare forme di elusione, è previsto che la nuova attività non debba costituire la pro-



L'Italia prova a ripartire dai giovani **NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI**

secuzione di altra attività svolta sotto forma di lavoro dipendente. Tale regime può durare al massimo cinque anni. Tale limite non vale per gli imprenditori più giovani che potranno avvalersene fino al compimento del 35esimo anno di età. Per usufruirne occorre che siano rispettate alcune condizioni: conseguire ricavi/compensi non superiori ad Euro 30mila annui; non effettuare cessioni all'esportazioni; non sostenere spese per lavoratori dipendenti o assimilati sotto qualsiasi forma; non aver effettuato, nel triennio precedente, acquisti di beni strumentali, anche tramite locazione o leasing, per un ammontare superiore ad Euro 15mila; non aver esercitato, nel triennio precedente, attività artistica, professionale, d'impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività d'impresa, arte o professione sia nuova o iniziata successivamente al 31.12.2007; l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, la mera prosecuzione di un'al-

tra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Oltre alla tassazione del 5% sul reddito conseguito, sono previste una serie di agevolazioni quali: non assoggettamento all'IVA e all'IRAP; esonero dagli studi di settore; esonero dalla tenuta delle scritture contabili.

Quindi, ricapitolando, i giovani che nei 3 anni precedenti l'inizio della nuova attività abbiano svolto attività in proprio o in forma associata e i giovani che nei tre anni precedenti siano stati dipendenti o collaboratori sotto qualsiasi forma, compreso l'apprendistato, di attività simili a quella che vorrebbero intraprendere, non possono aderire al nuovo regime dei minimi! (ma possono comunque aderire al regime degli ex-minimi).

E' stata chiarita anche la situazione per gli ex-praticanti: gli aspiranti professionisti che abbiano concluso il periodo di praticantato e siano in posses-

so dei requisiti per poter svolgere la professione, per espressa disposizione legislativa possono aderire al nuovo regime dei minimi, in quanto il periodo di praticantato obbligatorio non costituisce mai mera prosecuzione dell'attività, nemmeno se durante tale periodo il praticante abbia aperto la partita IVA o abbia stipulato un contratto di collaborazione con il professionista c/o cui ha svolto il praticantato.

La normativa sopra citata, in realtà, è figlia della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 1, comma 105. Ma la manovra economica restringe il numero dei soggetti che possono accedere al regime dei contribuenti minimi. Più in particolare, mentre prima, si poteva restare minimi per sempre, con l'unica condizione del rispetto dei requisiti previsti, ora, si potrà restare in tale regime solo per 5 anni: il periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e nei quattro successivi; ad eccezione dei giovani che, come sopra detto, potranno godere dell'agevolazione fino al compimento del 35esimo anno di età. Quindi, se un soggetto di 20 anni inizia una nuova attività nel 2012, potrà rimanere nel regime dei minimi fino al 2027, anno in cui compirà 35 anni, sempreché, ovviamente, sia in possesso dei requisiti sopra citati.

A seguito della nuova normativa, pertanto, molti contribuenti che potevano

usufruire del regime di cui alla Legge 244/2007 -ex minimi- dal 1° gennaio 2012 fuoriescono da tale regime. Per tali soggetti, la L. n. 111/2011 prevede comunque una serie di agevolazioni che, essenzialmente, consistono nell'esonero da alcuni obblighi, quali la liquidazione e versamento periodico dell'IVA; la registrazione e tenuta delle scritture contabili; il pagamento dell'IRAP. Per tali soggetti, dal 2012, troveranno applicazione, ai fini del calcolo dell'IRPEF, le ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo con le aliquote ordinarie, e sarà sottoposto all'applicazione degli studi di settore. Pertanto, l'esonero dalla tenuta della contabilità ai fini dell'imposta sui redditi, non è di fatto praticabile in quanto occorre determinare il reddito secondo le regole ordinarie.

I nostri prossimi eventi formativi:

Martedì 06 Dicembre 09:00-13:30

Le manovre 2011: tutte le novità riguardanti il reddito impresa, l'IVA, il contenzioso, i reati tributari e il regime dei minimi

Lunedì 12 Dicembre 14:00-18:30

Revisori Enti Locali: la costruzione del bilancio di previsione nella prospettiva del federalismo

Lunedì 12 Dicembre 15:00-18:00

Diretta Irdcec, tema da definire